

**Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — E/Parlamento****(Causa T-326/09)**

(2009/C 256/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* E (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)*Convenuto:* Parlamento europeo**Conclusioni della parte ricorrente**

— Annullare le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 9 marzo e il 3 aprile 2009 recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

— condannare il Parlamento alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Con il presente atto introduttivo la parte ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 9 marzo e 3 aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) di cui all'allegato VIII della regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati europei. Le modifiche vertono essenzialmente sull'eliminazione del prepensionamento a partire dall'età di 50 anni e sulla possibilità di ottenere l'erogazione della pensione in forma di capitale, nonché sull'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 63 anni.

I motivi e i principali argomenti fatti valere dalla parte ricorrente sono identici o simili, in sostanza, a quelli dedotti nell'ambito della causa T-219/09, Balfe e a./Parlement<sup>(1)</sup>.

(<sup>1</sup>) GU 2009, C 205, pag. 39.

**Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom)****(Causa T-336/09)**

(2009/C 256/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentante: avv. J. Dönch)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Topcom Europe NV (Heverlee, Belgio)**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2009, procedimento R 1500/2008-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti***Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Topcom», per prodotti delle classi 7, 9 e 11*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione comunitaria del marchio denominativo «TOPCOM», per prodotti della classe 9; registrazione del Benelux del marchio denominativo «TOPCOM», per prodotti della classe 9*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e dell'opposizione e annullamento della decisione della divisione di opposizione*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati, benché i prodotti in questione non siano simili né complementari.**Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia/Commissione****(Causa T-337/09)**

(2009/C 256/58)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Valencia, Spagna) (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare, ai sensi degli artt. 230-231 del Trattato CE, la decisione della Commissione europea 15 giugno 2009, con cui detta istituzione rifiuta parzialmente l'accesso all'informazione richiesta dal MICOF con domanda iniziale del 23 ottobre 2008 e con domanda di conferma del 19 gennaio 2009;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dal MICOF nel presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente è diretto avverso la decisione della Commissione delle Comunità europee con cui si rifiuta parzialmente l'accesso a taluni documenti redatti dalla società di consulenze ECORYS Nederlands BV per la preparazione della relazione intitolata «Study of regulatory restrictions in the field of pharmacies», del 22 giugno 2007, destinata alla Direzione Generale Mercato interno e servizi della convenuta.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 4, n. 2, e 8 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione <sup>(1)</sup>.

A tale riguardo si afferma che la decisione impugnata:

- è carente sotto il profilo della motivazione;
- valuta scorrettamente l'eccezione relativa agli interessi commerciali di una persona giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- incorre in un errore manifesto di motivazione in quanto non valuta la sussistenza di interesse pubblico prevalente;
- non osserva i termini previsti per rispondere alla domanda di conferma di accesso alla documentazione.

<sup>(1)</sup> GU L 145, del 31.05.2001, pag. 43.

**Ricorso proposto il 27 agosto 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e a./UAMI(TXAKOLI)**

**(Causa T-341/09)**

(2009/C 256/59)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrenti:* Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava (Amurrio, Spagna), Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia (Leioa, Spagna), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria (Getaria, Spagna) (rappresentanti: J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza, abogados)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni dei ricorrenti**

- Annullare la decisione della seconda della commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 4 giugno 2009, procedimento R 1897/2009-2, accogliendo la domanda di registrazione del marchio comunitario «TXAKOLI» (marchio collettivo denominativo) per le classi 33, 35, 41 e 42;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio collettivo denominativo «TXAKOLI» (domanda di registrazione n. 6 952 014), per prodotti e servizi delle classi 33, 35, 41 e 42.

*Decisione dell'esaminatore:* diniego di registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* scorretta applicazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, poiché al termine «Txakoli», tenuto conto della sua rilevanza quale menzione tradizionale nel regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli <sup>(1)</sup>, non può essere applicato quanto disposto in tale previsione.

<sup>(1)</sup> GU L 118, del 4.5.2002, pag. 1.

**Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Bard/UAMI — Braun Melsungen (PERFIX)**

**(Causa T-342/09)**

(2009/C 256/60)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* C.R. Bard, Inc. (Murray Hill, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Bryson, Barrister, O. Bray, A. Hobson e G. Warren, solicitors)